



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

# DECRETI 1°, 2 e 3 SETTEMBRE 2021: STATO DELL'ARTE



**Sassari, 11 aprile 2024**



Comune di Sassari

## Convegno di Prevenzione Incendi "Il futuro della Prevenzione Incendi"

**GIOVEDÌ 11 APRILE 2024**

ore 15:00 - 19:30  
Auditorium del Polo Tecnico Statale  
Sassari – Via Monte Grappa



**CONSULTA PROVINCIALE per la SICUREZZA ANTINCENDI**  
Comando Provinciale VV.F. di Sassari  
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali  
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
Ordine dei Chimici e Fisici  
Ordine Provinciale degli Ingegneri  
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati  
Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati



**ing. Michele Mazzaro**  
**Comandante dei Vigili del fuoco di Napoli**

- Premessa
- Il D.M. 1/9/2021: la qualificazione dei manutentori
- Il D.M. 2/9/2021: la GSA e la nuova formazione degli addetti e dei formatori
- Il D.M. 3/9/2021: le misure della strategia antincendio per tutti i luoghi di lavoro
- Conclusioni



## Premessa

L'emanazione dei decreti era necessaria ai sensi dell'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 81/2008.



# PREMESSA



**D.Lgs 81/2008**

Testo Unico in materia di salute e sicurezza  
nei luoghi di lavoro

## ***Articolo 46 - Prevenzione incendi***

- 1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.*
- 2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.*



# PREMESSA



**D.Lgs 81/2008**

Testo Unico in materia di salute e sicurezza  
nei luoghi di lavoro

..... segue art 46

*3. I Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:*

*a) i criteri diretti atti ad individuare:*

- 1. misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;*
- 2. misure precauzionali di esercizio;*
- 3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;*
- 4. criteri per la gestione delle emergenze;*

*b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.*

# PREMESSA



**D.Lgs 81/2008**

Testo Unico in materia di salute e sicurezza  
nei luoghi di lavoro


All'art. 46 comma 4 è indicata la norma transitoria:

*4. Fino all'adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'Interno in data 10 marzo 1998*

L'applicazione del DM 10/3/1998 è proseguita  
**in via transitoria** dall'entrata in vigore del  
D.Lgs. 81/2008

## Attività del tavolo tecnico

Gli argomenti sono tanti e molto differenti tra di loro. Il tavolo tecnico li ha affrontati singolarmente ad uno ad uno per articularli in documenti distinti per argomento, emanati successivamente con tre decreti («**uno o più Decreti**»).




Il complesso dei 3 decreti dà piena attuazione all'art. 46 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, abrogando del tutto, a partire dal 29 ottobre 2022, la previgente normativa.

**ABROGAZIONE DEL  
DECRETO  
MINISTERIALE DEL  
10/3/1998**

## Attività del tavolo tecnico

Gli argomenti sono tanti e molto differenti tra di loro. Il tavolo tecnico li ha affrontati singolarmente ad uno ad uno per articularli in documenti distinti per argomento, emanati successivamente con tre decreti («**uno o più Decreti**»).




Il complesso dei 3 decreti dà piena attuazione all'art. 46 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, abrogando del tutto, a partire dal 29 ottobre 2022, la previgente normativa.

### Principali vantaggi:

- **semplificazione per l'utenza**
- **semplificazione di gestione futura** (potrebbero essere aggiornate o modificate singolarmente nel caso in cui se ne manifesti la necessità)



# PREMESSA



## DECRETO “CONTROLLI”

(D.M. 1/9/2021)


**CONTROLLI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del decreto legislativo 81/2008”**

## DECRETO “GSA”

(D.M. 2/9/2021)

**GSA: “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008”.**

# PREMESSA



## DECRETO “STRATEGIA ANTINCENDIO”

(D.M. 3/9/2021)

**STRATEGIA ANTINCENDIO:** “Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro» ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del decreto legislativo 81/2008”.



# DECRETO “CONTROLLI”

*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 162° - Numero 230

## GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

**Roma - Sabato, 25 settembre 2021**

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 • 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 • 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 • 00198 ROMA

La *Gazzetta Ufficiale*, Parte Prima, oltre alla *Serie Generale*, pubblica cinque *Serie speciali*, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1° *Serie speciale*: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2° *Serie speciale*: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3° *Serie speciale*: Regioni (pubblicata il sabato)


### Ministero dell'interno

DECRETO 1° settembre 2021.

**Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05589) . . . . .**

Pag. 1





# Decreto «Controlli»

*Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del decreto legislativo 81/2008"*

## Articolato normativo

- **art. 1:** Definizioni
- **art. 2:** Campo di applicazione
- **art. 3:** Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
- **art. 4:** Qualificazione dei tecnici manutentori
- **art. 5:** Abrogazioni
- **art. 6:** Entrata in vigore

## Allegato I


**Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio**

- Manutenzione e controllo periodico
- Sorveglianza

## Allegato II

**Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio**

- Generalità
- Docenti
- Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore
- Valutazione dei requisiti
- Procedure amministrative



# Decreto «Controlli» - Campo di applicazione

## Art. 2

### *Campo di applicazione*

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.



**SI APPLICA A TUTTI I  
LUOGHI DI LAVORO**





## Da dove siamo partiti?

*DM 10 marzo 1998*

### *Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*

#### **Articolo 3 - Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio**

1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:

- a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II;
  - b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato DPR n. 547/1955, così come modificato dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III;
  - c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato IV;
  - d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato V;
  - e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI.
  - f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII.
-



## Da dove siamo partiti?

*DM 10 marzo 1998*

*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*

## In particolare:

### **Articolo 4 - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio**

1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali ed europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

## Indicazioni prestazionali per manutenzione e controlli su impianti e attrezzature di protezione antincendi

---



## Da dove siamo partiti?

*DM 10 marzo 1998*

*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*

## Ed ancora:

### ALLEGATO VI

#### Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio

##### 6.1. Generalità

Tutte le misure di protezione antincendio previste:

- per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;
- per l'estinzione degli incendi;
- per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio;

devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza.



## Da dove siamo partiti?

*DM 10 marzo 1998*

*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*

## Ed ancora:

### **6.4. Attrezzature ed Impianti di protezione antincendio**

Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio.

Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Scopo dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.

L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato.



## E allora perché un DM «controlli»?

**Perché troviamo ancora queste situazioni?**








## E allora perché un DM «controlli»?

Quali sono i problemi?

Problema di manutenzione o di  
installazione?






# Decreto «Controlli» - Definizione

Art. 1

*Definizioni*


Come si diventa tecnico manutentore qualificato? Attraverso una formazione e un esame da parte di una commissione formata da appartenenti al CNVVF

sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.



## **Decreto «Controlli» - Definizione**

**D.M. 31 agosto 2023 pubblicato in GURI n. 212 dell'11.9.2023 prevede la proroga dell'art. 4 (Qualificazione dei tecnici manutentori) al 25 settembre 2024**



# Decreto «Controlli» - Aggiornamenti

- nota DCPREV prot. n. 14804 del 6 ottobre 2021 «*DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti*».
- nota DCPREV prot. n. 15491 del 7 novembre 2022 «*decreto 15 settembre 2022 – Modifica al decreto 1° settembre 2021 recante Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81*» (entrata in vigore)
- nota DCPREV prot. n. 3747 del 13 marzo 2023 «*Decreto del Ministero dell’Interno del 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81” – Ulteriori indicazioni*». (soggetti formatori; prova di esame CASO 3)



**CIRCOLARE 6/10/2021**

## **OSSERVATORIO**

Per favorire la necessaria integrazione e coordinamento tra tutti i soggetti chiamati all'attuazione delle disposizioni per la qualificazione dei manutentori dei presidi antincendio, sarà istituito un apposito Osservatorio nell'ambito della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.

L'Osservatorio espleterà attività di monitoraggio a seguito del quale adottare misure tese ad uniformare le modalità attuative delle indicazioni contenute nel decreto in oggetto, al fine di garantire l'uniformità applicativa su tutto il territorio nazionale. Con successivo provvedimento saranno dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento dell'Osservatorio.

## **COSA SI STA FACENDO ?**





# DECRETO “GSA”



*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 162° - Numero 237

## GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

Roma - Lunedì, 4 ottobre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI!

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI 1 - 00186 ROMA

### Ministero dell'interno


DECRETO 2 settembre 2021.

**Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05748) .....**

*Pag. 42*



# Decreto «GSA»



*“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008”.*

## Articolato normativo

- **art. 1:** Campo di applicazione
- **art. 2:** Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
- **art. 3:** Informazione e formazione dei lavoratori
- **art. 4:** Designazione degli addetti al servizio antincendio
- **art. 5:** Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
- **art. 6:** Requisiti dei docenti
- **art. 7:** Disposizioni transitorie e finali
- **art. 8:** Entrata in vigore


**Allegato I** Gestione della sicurezza antincendio in esercizio

**Allegato II** Gestione della sicurezza antincendio in emergenza

**Allegato III** Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio

**Allegato IV** Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio

**Allegato V** Corsi di formazione e aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio



# Decreto «GSA» - Campo di applicazione

## Art. 1

### *Campo di applicazione*

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.



**Ai cantieri e alle attività RIR si applicano solo le disposizioni riguardanti la formazione (corsi e abilitazioni per addetti antincendio, formazione dei docenti)**

# ALLINEAMENTO AL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

La gestione della sicurezza antincendio (GSA) rappresenta la misura antincendio organizzativa e gestionale dell'attività atta a garantirne, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza in caso di incendio.

Estratto da D.M. 3/8/2015






# GESTIONE


**GESTIONE DELLA SICUREZZA  
ANTINCENDIO IN ESERCIZIO**

**GESTIONE DELLA SICUREZZA  
ANTINCENDIO IN EMERGENZA**





# **GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO**

**GSA IN ESERCIZIO**  **GSA IN EMERGENZA**

**SONO ASPETTI COMPLEMENTARI ED ENTRAMBI  
NECESSARI PER GARANTIRE GLI OBIETTIVI DI  
SICUREZZA (sicurezza della vita umana,  
incolumità delle persone, tutela dei beni e  
dell'ambiente)**

# ESTRATTO DALLE DISPENSE PER I CORSI PER ADDETTO ANTINCENDIO DI LIVELLO 2 E DI LIVELLO 3 (ex rischio medio ed elevato)

La **gestione della sicurezza antincendio in esercizio** deve comprendere:

- L'adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive (rif. Modulo 1);
- L'apposizione della segnaletica di sicurezza (divieti, avvertimenti, evacuazione,...);
- La verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio;
- Il controllo e la manutenzione di impianti e attrezzature antincendio e registro dei controlli (rif. Par. 3.1.4);
- La preparazione alla gestione dell'emergenza, tramite piano di emergenza, **formazione e addestramento** degli addetti alla gestione dell'emergenza, esercitazioni antincendio e prove d'evacuazione periodiche
- La gestione delle condizioni di maggior rischio (lavori di manutenzione, rischi di interferenza, disattivazione di impianti o sistemi di sicurezza, impiego temporaneo di sostanze o lavorazioni pericolose.....).

La **gestione della sicurezza antincendio in emergenza** riguarda l'attivazione e l'attuazione del piano di emergenza.

# ESTRATTO DALLE DISPENSE PER I CORSI PER ADDETTO ANTINCENDIO DI LIVELLO 2 E DI LIVELLO 3 (ex rischio medio ed elevato)

## COMPITI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

### Generali

Gli addetti al servizio antincendio attuano le misure antincendio in esercizio e in emergenza, con le modalità stabilite dal datore di lavoro nei documenti della GSA e nel piano di emergenza.

### In esercizio

In particolare, in condizioni ordinarie:

- attuano le misure antincendio preventive;
- garantiscono la fruibilità delle vie di esodo;
- svolgono le attività di sorveglianza dei presidi antincendio.


Decreto «controlli» - D.M. 1/9/2021

### In emergenza

Gli addetti al servizio antincendio, in condizioni di emergenza, attuano il piano di emergenza e, in particolare, secondo le indicazioni dello stesso:

- mettono in atto le azioni previste dal piano di emergenza;
- attuano le misure per l'evacuazione degli occupanti;
- eseguono le comunicazioni previste in emergenza;
- supportano le squadre di soccorso;
- provvedono allo spegnimento di un principio di incendio.


## GESTIONE




## OBBLIGO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA



PER ATTIVITA' A BASSO RISCHIO SOLO  
PLANIMETRIA CON INDICAZIONI  
SCHEMATICHE






2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

**ATTENZIONE: IL BASSO RISCHIO SI VALUTA CON RIFERIMENTO NON SOLO AL NUMERO DEI LAVORATORI MA ANCHE AL NUMERO DEGLI OCCUPANTI**

4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi.




2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

3. Nel caso di ~~luoghi di lavoro~~ ~~che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2,~~ il datore di lavoro ~~non è obbligato a redigere il piano di emergenza,~~ **NOVITA' RISPETTO AL D.M. 10/3/1998** ~~ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi.~~

4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi.



## **IL PIANO DI EMERGENZA DEVE INDICARE IL NUMERO DEGLI ADDETTI**

Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.



# Decreto «GSA» - la formazione degli addetti antincendio

Art. 4.


## *Designazione degli addetti al servizio antincendio*

1. All'esito della **valutazione dei rischi d'incendio** e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati «addetti al servizio antincendio», ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o se stesso nei casi previsti dall'art. 34 del medesimo decreto.

**VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO**



# FORMAZIONE




Formazione  
degli addetti  
antincendio

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto.




# FORMAZIONE



Formazione degli addetti antincendio	1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Abilitazione degli addetti antincendio	2. Per le attività di cui all'allegato IV, che costituisce parte integrante del presente decreto, gli addetti al servizio antincendio conseguono l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.



# FORMAZIONE



Formazione degli addetti antincendio
Abilitazione degli addetti antincendio

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto.


2. Per le attività di cui all'allegato IV, che costituisce parte integrante del presente decreto, gli addetti al servizio antincendio conseguono l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

Aggiorna- mento
--------------------

5. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento **con cadenza almeno quinquennale**, secondo quanto previsto nell'allegato III.



# FORMAZIONE



Formazione degli addetti antincendio	1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Abilitazione degli addetti antincendio	2. Per le attività di cui all'allegato IV, che costituisce parte integrante del presente decreto, gli addetti al servizio antincendio conseguono l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.
Aggiornamento	5. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato III.
Docenti	6. Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi di cui al presente articolo possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

# ABILITAZIONE DEGLI ADDETTI


## ALLEGATO IV IDONEITA' TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

### 4.1 Idoneità tecnica

1. Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512:
  - a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
  - b) fabbriche e depositi di esplosivi;
  - c) centrali termoelettriche;
  - d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  - e) impianti e laboratori nucleari;
  - f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m<sup>2</sup>;
  - g) impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)
  - h) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m<sup>2</sup>;
  - i) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m<sup>2</sup>; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
  - j) interporti con superficie superiore a 20000 m<sup>2</sup>;
  - k) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
  - l) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno; case di riposo per anziani;
  - m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
  - n) uffici con oltre 500 persone presenti;
  - o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
  - p) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta al pubblico superiore a 1000 m<sup>2</sup>;
  - q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
  - r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
  - s) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 152/06, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 152/06 - sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/03.




# FORMAZIONE



## QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO

**Formazione ed abilitazione dei  
formatori ad opera del personale del  
CNVVF**





# QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI

- **CORSI EROGATI DAL C.N.VV.F.**
- **DEFINIZIONE REQUISITI CULTURALI**
- **RICONOSCIMENTO DELLA ATTIVITA' PREGRESSA SVOLTA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO**



# DECRETO “MINICODICE”

## D.M. 3 settembre 2021- Minicodice



### **MINISTERO DELL'INTERNO**


DECRETO 3 settembre 2021.

**Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.**

**IL MINISTRO DELL'INTERNO**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI**



# Decreto «Minicodice»

*“Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio» ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del decreto legislativo 81/2008”*

## Articolato normativo

- **art. 1:** Oggetto - Campo di applicazione
- **art. 2:** Valutazione dei rischi di incendio
- **art. 3:** Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
- **art. 4:** Disposizioni transitorie e finali
- **art. 5:** Entrata in vigore

## Allegato I: Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio

Campo di applicazione.....	2
Valutazione del rischio di incendio.....	2
Strategia antincendio.....	3
Reazione al fuoco	
Resistenza al fuoco	
Compartimentazione	
Esodo	
Gestione della sicurezza antincendio	
Controllo dell'incendio	
Rivelazione ed allarme	
Controllo di fumi e calore	
Operatività antincendio	
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio	
Riferimenti.....	9



# Decreto «Minicodice» - Campo di applicazione

## Art. 1

### *Oggetto e campo di applicazione*

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.
2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



Si applica a tutti i luoghi di lavoro eccetto i cantieri, soggetti al titolo IV del D.Lgs 81/2008

# **D.M. 03/09/2021 - Valutazione dei rischi di incendio**

Art. 2.

## *Valutazione dei rischi di incendio*

1. La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Vale per tutti i luoghi di lavoro inclusi nel campo di applicazione (indipendentemente dall'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi e dalle disposizioni applicabili)

## **D.M. 03/09/2021 - Valutazione dei rischi di incendio**

Art. 2.

### *Valutazione dei rischi di incendio*

1. La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

**ATTENZIONE:  
E' DIVERSO RISPETTO AL  
D.M. 10/3/1998?**

# Estratto dal D.M. 10/3/1998

## Art. 2.

### *Valutazione dei rischi di incendio*

1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994.

2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994.

3. La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato I.

4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato I:

- a) livello di rischio elevato;
- b) livello di rischio medio;
- c) livello di rischio basso.

Il comma 1 è quasi uguale (sono state aggiunte le misure gestionali a quelle di prevenzione e protezione)

Il comma 2 è stato introdotto nel D.M. 2 settembre 2021



# Estratto dal D.M. 10/3/1998

## Art. 2.

### *Valutazione dei rischi di incendio*

1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994.

2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994.

3. La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato I.

4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato I:

- a) livello di rischio elevato;
- b) livello di rischio medio;
- c) livello di rischio basso.

I criteri sono cambiati e sono indicati all'art. 3 del D.M. 3/9/2021

## Estratto dal D.M. 10/3/1998

### Art. 2.

#### *Valutazione dei rischi di incendio*

1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994.

2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994.

3. La valutazione dei rischi di incendio deve essere effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato I.


4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro deve indicare il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo di lavoro. Il livello di rischio deve essere indicato in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato I:

- a) livello di rischio elevato;
- b) livello di rischio medio;
- c) livello di rischio basso.

**La classificazione del rischio di incendio è stata eliminata.**

## D.M. 03/09/2021 - Valutazione dei rischi di incendio

Nel D.M. 3/9/2021  
non è più presente  
la classificazione  
del rischio di  
incendio



## **D.M. 03/09/2021 - Valutazione dei rischi di incendio**

Art. 2.

### *Valutazione dei rischi di incendio*

1. La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. La valutazione dei rischi di incendio è effettuata in conformità ai criteri indicati nell'art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, «Protezione da atmosfere esplosive», del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

# Valutazione del rischio esplosione



# Decreto «Minicodice» - Campo di applicazione

*“Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro» ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del decreto legislativo 81/2008”*

## **Articolato normativo**

- **art. 1:** Oggetto - Campo di applicazione
- **art. 2:** Valutazione dei rischi di incendio
- **art. 3:** Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
- **art. 4:** Disposizioni transitorie e finali
- **art. 5:** Entrata in vigore

**Allegato I: Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio**

**L’art. 3 del decreto indica le disposizioni e i criteri da adottare per la definizione della strategia antincendio in tutti i luoghi di lavoro**



# Decreto «Minicodice»

## Art. 3

*Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio*

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

### **Art. 3 c. 1 – luoghi di lavoro dotati di regola tecnica**

I luoghi di lavoro dell'art. 3 comma 1 sono quelli assoggettati ad una regola tecnica, includendo anche quelli al di sotto delle soglie dell'allegato I del DPR 151/2011

# Decreto «Minicode»

## Art. 3

*Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio*

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.

**Art. 3 c. 2 – i criteri per i luoghi di lavoro a basso rischio in caso di incendio sono nell'allegato I**

L'allegato I è il vero e proprio  
**«MINICODE»**



# Decreto «Minicodice»

## Art. 3

### *Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio*

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.
3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

### **Art. 3 c. 3 – tutti gli altri luoghi di lavoro**

Il «Codice di prevenzione incendi» è la regola tecnica da applicare per i luoghi di lavoro privi di regola tecnica e non ascrivibili ai luoghi a basso rischio in caso di incendio

# Decreto «Minicodice»


## Art. 3

*Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio*

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.
3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.
4. Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

**Art. 3 c. 4 – il codice può essere applicato nei luoghi a basso rischio d'incendio**

**La «soluzione alternativa» al minicodice per i luoghi a basso rischio in caso di incendio**



# Allegato I – Campo di applicazione

## Campo di applicazione

1. Il presente allegato stabilisce **criteri semplificati** per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei **luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio**.

### CAMPO DI APPLICAZIONE

sono considerati **luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio** quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale



tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

- con affollamento complessivo  $\leq 100$  occupanti;
- con superficie lorda complessiva  $\leq 1000 \text{ m}^2$
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio

**ALLEGATO I del DM 3/9/2021**

## **Semplificazioni rispetto al codice di prevenzione incendi**

# **PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO** con il codice di prevenzione incendi



# CONFRONTO CON D.M. 10.3.1998

Ma le misure indicate per dal Minicodice sono così diverse da quelle del DM 10/3/1998?

Proviamo a fare un confronto:

- con l'allegato III del **D.M. 10.3.1998** per le misure indicate per l'esodo



## ESEMPI DI MISURE

Luoghi a basso rischio d'incendio

**Esodo**



## Luoghi a basso rischio d'incendio

# Esodo

### *Caratteristiche del sistema d'esodo*

1. Tutte le superfici di calpestio delle **vie d'esodo** non devono essere sdruciolevoli, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.
2. In generale, il fumo ed il calore dell'incendio smaltiti o evacuati dall'attività non devono interferire con le vie d'esodo.

Nota Ad esempio, sono da evitare aperture di smaltimento o di evacuazione di fumo e calore sottostanti o adiacenti alle vie di esodo esterne.

**CARATTERISTICHE**





# Luoghi a basso rischio d'incendio

## Esodo

### Caratteristiche del sistema d'esodo

1. Tutte le superfici di calpestio delle *vie d'esodo* non devono essere sdruciolevoli, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.
2. In generale, il fumo ed il calore dell'incendio smaltiti o evacuati dall'attività non devono interferire con le vie d'esodo.

Nota Ad esempio, sono da evitare aperture di smaltimento o di evacuazione di fumo e calore sottostanti o adiacenti alle vie di esodo esterne.

3. Le porte installate lungo le *vie d'esodo* devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.
4. Se l'attività è aperta al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le *vie d'esodo* impiegate da > 25 occupanti, nella condizione d'esodo più gravosa, devono aprirsi nel senso dell'esodo ed essere dotate di dispositivo di apertura **UNI EN 1125** o equivalente.

CARATTERISTICHE

PORTE



Es. Norma UNI EN 16005  
Porte pedonali motorizzate – Sicurezza in uso –

Requisiti e metodi di prova  
**4.7.2 Additional for requirements in escape routes and exits**




Figure 6 — Typical emergency escape position of power operated revolving pedestrian doorsets

## Luoghi a basso rischio d'incendio

# Esodo

### *Caratteristiche del sistema d'esodo*

1. Tutte le superfici di calpestio delle *vie d'esodo* non devono essere sdruciolevoli, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.
2. In generale, il fumo ed il calore dell'incendio smaltiti o evacuati dall'attività non devono interferire con le vie d'esodo.

Nota Ad esempio, sono da evitare aperture di smaltimento o di evacuazione di fumo e calore sottostanti o adiacenti alle vie di esodo esterne.

3. Le porte installate lungo le *vie d'esodo* devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.
4. Se l'attività è aperta al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le *vie d'esodo* impiegate da > 25 occupanti, nella condizione d'esodo più gravosa, devono aprirsi nel senso dell'esodo ed essere dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 o equivalente.
5. Il sistema d'esodo (es. vie d'esodo, luoghi sicuri, spazi calmi, ...) deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita *segnaletica di sicurezza*.

CARATTERISTICHE

PORTE

SEGNALETICA

## Luoghi a basso rischio d'incendio

# Esodo

### *Caratteristiche del sistema d'esodo*

1. Tutte le superfici di calpestio delle *vie d'esodo* non devono essere sdruciolevoli, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.
2. In generale, il fumo ed il calore dell'incendio smaltiti o evacuati dall'attività non devono interferire con le vie d'esodo.

Nota Ad esempio, sono da evitare aperture di smaltimento o di evacuazione di fumo e calore sottostanti o adiacenti alle vie di esodo esterne.

3. Le porte installate lungo le *vie d'esodo* devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.
4. Se l'attività è aperta al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le *vie d'esodo* impiegate da > 25 occupanti, nella condizione d'esodo più gravosa, devono aprirsi nel senso dell'esodo ed essere dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 o equivalente.
5. Il sistema d'esodo (es. vie d'esodo, luoghi sicuri, spazi calmi, ...) deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita *segnaletica di sicurezza*.
6. Lungo le *vie d'esodo* deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza, qualora l'illuminazione naturale possa risultare anche occasionalmente insufficiente a consentire l'esodo degli occupanti.

Nota Per la progettazione dell'impianto di illuminazione di sicurezza può essere impiegata la norma UNI EN 1838.

CARATTERISTICHE

PORTE

SEGNALETICA

ILLUMINAZIONE

### 3.3 - Criteri generali di sicurezza per le vie di uscita.

Ai fini del presente decreto, nello stabilire se le vie di uscita sono adeguate, occorre seguire i seguenti criteri:

- ➡ a) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso;
- ➡ b) ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;
- ➡ c) dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati:

- 15 ÷ 30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato;
- 30 ÷ 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio;
- 45 ÷ 60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso;

**NON ATTINENTE I LUOGHI  
A BASSO RISCHIO**

- ➡ d) le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;

- ➡ e) i percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per quanto possibile. Qualora non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in generale i valori sottoriportati:

- 6 ÷ 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato;
- 9 ÷ 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio;
- 12 ÷ 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso;

**NON ATTINENTE I LUOGHI A  
BASSO RISCHIO**

- ➡ f) quando una via di uscita comprende una porzione del percorso unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà superare i limiti imposti alla lettera c);

- ➡ g) le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso;

- ➡ h) deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell'edificio;

- ➡ i) le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all'uscita su luogo sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita);

- ➡ l) le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento; **GESTIONALE**

- ➡ m) ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo.

**PER I LUOGHI A BASSO  
RISCHIO LA LARGHEZZA E  
IL NUMERO DELLE USCITE  
NON DIPENDONO DAL  
NUMERO DEGLI  
OCCUPANTI**

**PLEONASTICO (LA  
LUNGHEZZA D'ESODO  
TERMINA QUANDO ENTRO  
IN UN ALTRO  
COMPARTIMENTO)**

### 3.3 - Criteri generali di sicurezza per le vie di uscita.

Ai fini del presente decreto, nello stabilire se le vie di uscita sono adeguate, occorre seguire i seguenti criteri:

- ➔ a) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso;
- ➔ b) ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;
- ➔ c) dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati:

- 15 ÷ 30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato;
- 30 ÷ 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio;
- 45 ÷ 60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso;

- ➔ d) le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;

- ➔ e)

essere

più vie

- 6

- 9

- 1

- ➔ f)

non po

- ➔ g)

va mis

- ➔ h)

dell'ed

- ➔ i)

porte r

incend

superi

- ➔ l)

ogni m

- ➔ m

esodo.

**NON ATTINENTE I LUOGHI  
A BASSO RISCHIO**

**LE MISURE PER L'ESODO DEL D.M.  
03/09/2021 SONO CONGRUENTI CON  
LE MISURE PER LE VIE DI USCITA IN  
CASO D'INCENDIO DELL'ALLEGATO III  
AL DM 10/3/1998**

**A BASSO  
RISCHIO E  
LE USCITE  
SONO DAL  
DEGLI  
(LA  
D'ESODO  
ENTRO  
ALTRO  
(O)**



# Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)

### Gestione della sicurezza antincendio (GSA)

1. Il datore di lavoro (o il responsabile dell'attività) organizza la GSA tramite:

- a. **adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;**

**Nota** Le misure preventive minime sono almeno le seguenti: corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostanze infiammabili, mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombrare e sicuramente fruibili; riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...).

- b. **verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio** che scaturiscono dalla valutazione del rischio d'incendio;
- c. **mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio** (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell'incendio, ...);
- d. **attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;**

**Nota** Per il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza si applicano le previsioni dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo n. 81/2008.

- e. **apposizione di segnaletica di sicurezza** (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ...);
- f. **gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio** (es. lavori a caldo, ...), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...).



DM 1/9/2021  
DM 2/9/2021  
e altro

# Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)

## Gestione della sicurezza antincendio (GSA)

1. Il datore di lavoro (o il responsabile dell'attività) organizza la GSA tramite:

a. **adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;**

**Nota** Le misure preventive minime sono almeno le seguenti: corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostanze infiammabili, mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili; riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...).

b. **verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio** che scaturiscono dalla valutazione del rischio d'incendio;

c. **mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio** (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell'incendio, ...);

d. **attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;**

**Nota** Per il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza si applicano le previsioni dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo n. 81/2008.

e. **apposizione di segnaletica di sicurezza** (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ...);

f. **gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio** (es. lavori a caldo, ...), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...).

Cfr. Allegato II  
DM 10/3/1998

DM 1/9/2021  
DM 2/9/2021  
e altro





# Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)

## Gestione della sicurezza antincendio (GSA)

1. Il datore di lavoro (o il responsabile dell'attività) organizza la GSA tramite:

a. **adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;**

**Nota** Le misure preventive minime sono almeno le seguenti: corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostanze infiammabili, mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombrare e sicuramente fruibili; riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...).

b. **verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio** che scaturiscono dalla valutazione del rischio d'incendio;

D.M. 1/9/2021

c. **mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio** (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell'incendio, ...);

d. **attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;**

**Nota** Per il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza si applicano le previsioni dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo n. 81/2008.

e. **apposizione di segnaletica di sicurezza** (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ...);

f. **gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio** (es. lavori a caldo, ...), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...).



DM 1/9/2021  
DM 2/9/2021  
e altro

# Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)

## Gestione della sicurezza antincendio (GSA)

1. Il datore di lavoro (o il responsabile dell'attività) organizza la GSA tramite:

- a. **adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;**

**Nota** Le misure preventive minime sono almeno le seguenti: corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostanze infiammabili, mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili; riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...).

- b. **verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio** che scaturiscono dalla valutazione del rischio d'incendio;

D.M. 1/9/2021

- c. **mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio** (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell'incendio, ...);

D.M. 2/9/2021

- d. **attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;**

**Nota** Per il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza si applicano le previsioni dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo n. 81/2008.

- e. **apposizione di segnaletica di sicurezza** (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ...);
- f. **gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio** (es. lavori a caldo, ...), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...).

DM 1/9/2021  
DM 2/9/2021  
e altro



# Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)

## Gestione della sicurezza antincendio (GSA)

1. Il datore di lavoro (o il responsabile dell'attività) organizza la GSA tramite:

- a. **adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;**

**Nota** Le misure preventive minime sono almeno le seguenti: corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostanze infiammabili, mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili; riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...).

- b. **verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio** che scaturiscono dalla valutazione del rischio d'incendio;

D.M. 1/9/2021

- c. **mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio** (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell'incendio, ...);

D.M. 2/9/2021

- d. **attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;**

**Nota** Per il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza si applicano le previsioni dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo n. 81/2008.

- e. **apposizione di segnaletica di sicurezza** (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ...);

- f. **gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio** (es. lavori a caldo, ...), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...).

**DM 1/9/2021  
DM 2/9/2021  
e altro**

Il riferimento agli altri due decreti è nella nota (i 3 decreti sono stati scritti contemporaneamente e non si conosceva la data di emanazione)



# Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)

## Gestione della sicurezza antincendio (GSA)

1. Il datore di lavoro (o il responsabile dell'attività) organizza la GSA tramite:

a. **adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;**

**Nota** Le misure preventive minime sono almeno le seguenti: corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostanze infiammabili, mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombrare e sicuramente fruibili; riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...).

b. **verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio** che scaturiscono dalla valutazione del rischio d'incendio;

c. **mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio** (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAl, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell'incendio, ...);

d. **attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;**

a. Per il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza si applicano le previsioni dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo n. 81/2008

e. **apposizione di segnaletica di sicurezza** (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ...);

f. **gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio** (es. lavori a caldo, ...), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...).

Titolo IV d.lgs.  
81/08  
UNI EN ISO 7010

DM 1/9/2021  
DM 2/9/2021  
e altro



# Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)

## Gestione della sicurezza antincendio (GSA)

1. Il datore di lavoro (o il responsabile dell'attività) organizza la GSA tramite:

a. **adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;**

**Nota** Le misure preventive minime sono almeno le seguenti: corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostanze infiammabili, mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili; riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...).

b. **verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio** che scaturiscono dalla valutazione del rischio d'incendio;

c. **mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio** (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell'incendio, ...);

d. **attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;**

**Nota** Per il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza si applicano le previsioni dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo n. 81/2008.

e. **apposizione di segnaletica di sicurezza** (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ...);

f. **gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio** (es. lavori a caldo, ...), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...).

Mantenimento della  
sicurezza  
antincendio

DM 1/9/2021  
DM 2/9/2021  
e altro







# Grazie per l'attenzione

